

IL DECRETO CALABRIA POTENZIATO

Cos'è e come avviene l'assunzione mediante il cosiddetto "Decreto Calabria"?

I medici, i veterinari, gli odontoiatri, i biologi, i chimici, i farmacisti, i fisici e gli psicologi regolarmente iscritti alle rispettive scuole di specializzazione a partire dal secondo anno del corso di formazione specialistica, possono partecipare alle procedure concorsuali per l'accesso alla dirigenza del ruolo sanitario nella specifica disciplina bandita. All'esito positivo della procedura concorsuale, risultando idonei sono collocati in graduatoria separata.

La loro assunzione a tempo indeterminato sarà subordinata al conseguimento del titolo di specializzazione e all'esaurimento della graduatoria degli stessi professionisti già specialisti alla data di scadenza del bando di concorso.

Una volta collocati nelle predette graduatorie separate, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale e le strutture sanitarie private accreditate, possono procedere, fino al 31 dicembre 2027, all'assunzione dei predetti specializzandi con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato ed orario a tempo parziale, la cui durata sarà pari a quella residua del relativo corso di specializzazione e si convertirà automaticamente a tempo indeterminato a decorrere dalla data di conseguimento del titolo di specializzazione.

Tali assunzioni, possono avvenire non solo in tutte le strutture sanitarie pubbliche e private accreditate facenti parte della rete formativa di qualsiasi scuola di specializzazione della propria disciplina, ma anche in tutte le UOC/reparti della medesima disciplina che hanno i requisiti per ricevere l'accreditamento a far parte di una rete formativa secondo gli standard previsti nel Decreto interministeriale n. 402 del 2017.

Le modalità di formazione sono regolate da uno specifico Accordo Quadro (recepito con Decreto ministeriale 10.12.2021 e siglato dai Ministeri dell'Università e Salute e dalla Conferenza Permanente delle Regioni), in cui sono illustrati le modalità di assunzione, le responsabilità del neoassunto e lo svolgimento dell'attività teorica e pratica.

Come detto, lo specializzando, all'esito positivo della procedura concorsuale, viene inserito in graduatoria separata rispetto a quella degli specialisti e può essere assunto solo con un contratto a tempo determinato a tempo parziale (32 ore settimanali) per tutta la durata rimanente della specializzazione (indipendentemente dall'anno di assunzione). La formazione teorica compete alle Università e può svolgersi mediante lezioni in presenza o a distanza.

Lo specializzando può iscriversi e concorrere a tutti i bandi di concorso della propria specializzazione ed a quelle equipollenti ed affini, ma potrà essere assunto durante la specializzazione solo in reparti della medesima disciplina della specialità in cui è iscritto.

Dopo la pubblicazione della graduatoria, l'azienda sanitaria (in base ai posti messi a bando ed all'entità degli idonei), può proporre al medico specializzando l'assunzione con "Decreto Calabria (ai sensi dell'art. 1, co. 548-bis, L. n. 145/2018) mediante l'invio di una comunicazione a mezzo PEC.

Una volta accettata la proposta contrattuale da parte del candidato, la struttura assumente procederà a:

- richiedere all'Università di provenienza dello specializzando un piano formativo per lo svolgimento dell'attività pratica. Con la modifica legislativa apportata dal Decreto legge n. 34/2023 (cosiddetto Decreto Bollette) è stata introdotta la cosiddetta "assunzione d'ufficio": se dopo 90 giorni l'Università non si trova un accordo sulle modalità formative l'azienda sanitaria provvede all'assunzione d'ufficio secondo quanto stabilito dall'Accordo Quadro nazionale.
- assumere direttamente lo specializzando se la struttura pubblica o privata accreditata fa parte della rete formativa di una scuola di specializzazione italiana della medesima specialità d'iscrizione dello specializzando.

- se la struttura assumente non è in rete formativa, a decorrere dal 1° gennaio 2025, grazie alle recenti modifiche introdotte dalla Legge di Bilancio 2025 (L. n. 207/2024), le aziende potranno comunque procedere all'assunzione previa certificazione della sussistenza degli standard generali e specifici richiesti per l'accreditamento delle strutture facenti parte delle reti formative contenuti nel Decreto interministeriale n. 402 del 2017. La suddetta certificazione andrà richiesta dall'Azienda e sarà rilasciata, entro 90 giorni, per ciascuna procedura concorsuale, con apposito decreto del Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'università e della ricerca. Entro i successivi trenta giorni, il Ministero dell'università e della ricerca adotta il provvedimento di inserimento nelle reti formative della struttura richiedente.

Quest'ultima disposizione consentirà di sbloccare migliaia di assunzioni risolvendo un vulnus ormai pluriennale, che non consentiva a centinaia di strutture e reparti, alcuni dei quali polispecialistici e con volumi assistenziali immensi e d'avanguardia, di poter assumere giovani specializzandi a causa del loro mancato inserimento in rete formativa.

In definitiva, la procedura prevista dalla norma prevede che la Struttura sanitaria assumente formuli al Ministero della Salute una richiesta di certificazione del possesso requisiti generali e specifici di cui al D.I. n. 402/2017 relativi all'unità operativa per la quale è stato bandito il concorso.

[Sul sito del Ministero della Salute è stata pubblicata la procedura per la certificazione degli standard generali e specifici per l'accreditamento delle strutture non facenti parte delle reti formative.](#)

Il medico in formazione non è tenuto a comunicare a nessuno, ivi incluso il proprio Direttore di scuola, l'iscrizione e la partecipazione ad uno o più concorsi e non è previsto alcun nullaosta all'assunzione da parte dell'Università: lo specializzando in autonomia deciderà se e dove essere assunto secondo questa modalità contrattuale.

Una volta assunto con Decreto Calabria, lo specializzando diventerà a tutti gli effetti un dirigente dipendente del SSN e qualora volesse ritornare ad essere uno specializzando "puro" o svolgere una diversa tipologia contrattuale, potrà dimettersi, dando alla struttura di appartenenza un preavviso di almeno 15 giorni. Ricordiamo nuovamente che questa forma di assunzione è possibile fino al 31 dicembre del 2027.

Quali sono le domande frequenti?

Gli specializzandi possono partecipare ai concorsi pubblici per dirigente medico?

Sì, possono partecipare gli specializzandi iscritti dal 2° anno dei corsi di specializzazione, ovvero dal 13° mese di formazione. Dal momento in cui uno specializzando risulta iscritto al 2° anno di specializzazione, potrà iscriversi ai concorsi pubblici per titoli ed esami.

Con quale tipologia di concorsi gli specializzandi possono essere assunti mediante il cosiddetto "DL Calabria"?

Gli specializzandi possono partecipare e successivamente essere assunti esclusivamente mediante i concorsi a tempo indeterminato per titoli ed esami. Pertanto, gli avvisi pubblici o il cosiddetto "Cura Italia" non permettono l'assunzione mediante il cosiddetto DL Calabria.

Per quanto tempo si può essere assunti a tempo determinato?

Per tutta la durata residua della specializzazione, a meno che lo specializzando decida di dimettersi.

In quali strutture gli specializzandi possono essere assunti?

Possono essere assunti, nelle medesime condizioni e regole, in tutte le strutture italiane facenti parte delle reti formative di tutte le scuole di specializzazione della disciplina frequentata. Se l'Unità operativa non è in rete formativa, le aziende possono procedere alle assunzioni previa certificazione della sussistenza degli standard generali e specifici richiesti per l'accreditamento delle strutture facenti parte delle reti formative in base al Decreto Interministeriale n. 402 del 2017.

Non so se un determinato reparto fa parte della rete formativa di una scuola di specializzazione, come posso fare?

Le reti formative sono aggiornate annualmente a seguito degli annuali accreditamenti delle scuole di specializzazione. Attualmente sono disponibili le reti formative aggiornate al 2022. La perdita dell'accreditamento non comporta la decadenza del contratto già stipulato. Per visionare le reti formative, suddivise per le tre branche.

Si ricorda che a seguito delle recenti modifiche a decorrere dal 1° gennaio 2025 e fino al 31.12.2027, l'assunzione con Decreto Calabria potrà avvenire non solo presso le strutture sanitarie ad oggi già incluse nella rete formativa di una Scuola di Specializzazione della disciplina di interesse, ma anche presso le unità operativa c.d. "certificate" dai Ministeri competenti, poiché in possesso dei requisiti di legge per poter formare gli specializzandi.

Formazione medico specialistica

A quanti concorsi posso iscrivermi?

Puoi iscriverti a tutti i concorsi che ritieni opportuno sostenere, ivi incluse le specialità equipollenti e affini, per le quali, però, potrai essere assunto solo al conseguimento del titolo di specializzazione e non con Decreto Calabria.

Come posso monitorare i concorsi pubblici che vengono banditi?

Anaaio Giovani sta creando una APP per ricevere tutti i concorsi a cui gli specializzandi possono partecipare.

Mi sono iscritto a un concorso, sono tra gli ammessi, ho ricevuto la lettera di convocazione ma ho deciso di non presentarmi, cosa devo fare?

Basta non presentarsi e risulterai assente. Se cambiassi idea, per sostenere la prova concorsuale occorrerebbe portare un documento di riconoscimento in corso di validità.

Mi sono iscritto a un concorso di una branca equipollente o affine alla mia, sono risultato tra gli ammessi, cosa comporta per me?

Sarai un concorrente come gli altri, ci sarà probabilmente un punteggio minore nella valutazione dei titoli.

Ricordiamo tuttavia che è possibile partecipare a un concorso in una branca affine o equipollente, nonché, in caso di collocamento utile nella graduatoria riservata agli specializzandi, l'assunzione a tempo indeterminato una volta conseguito il titolo di specializzazione.

Non è tuttavia possibile l'assunzione a termine con Decreto Calabria in caso di appartenenza ad una scuola di specializzazione in disciplina affine o equipollente alla branca specialistica oggetto del concorso.

Gli specializzandi, in sede concorsuale, hanno un trattamento diverso dagli specialisti? No, l'iter è lo stesso: devono sostenere tre prove propedeutiche l'un l'altra: una prova scritta, una prova pratica ed una prova orale.

Cosa succede qualora lo specializzando risultasse idoneo?

Conseguire l'idoneità significa aver superato tutte le 3 prove. Si viene collocati in graduatoria separata rispetto agli specialisti.

Cosa succede se lo specializzando conseguisse un punteggio maggiore di uno specialista?

Lo specializzando sarebbe comunque in graduatoria separata e tale graduatoria può essere utilizzata solo al completamento della graduatoria degli specialisti. La graduatoria degli specializzandi viene immediatamente utilizzata qualora non vi fossero specialisti idonei.

Sono risultato idoneo e sono stato inserito nella graduatoria degli specializzandi, quando mi specializzo verrò automaticamente trasferito nella graduatoria degli specialisti?

No, si rimane sempre in quella degli specializzandi. Tale graduatoria sarà utilizzabile per due anni. Le aziende possono procedere all'assunzione con contratto di lavoro di tipo subordinato a tempo determinato con orario a tempo parziale (c.d. Decreto Calabria). Lo scorrimento della graduatoria concorsuale separata degli specializzandi per l'immissione in ruolo può avvenire anche con tempistiche diverse e sulla base delle esigenze organizzative dell'azienda.

Pertanto, nel momento in cui l'amministrazione deciderà di scorrere la graduatoria degli specializzandi, può procedere all'assunzione a tempo indeterminato soltanto di coloro i quali hanno acquisito il titolo di specializzazione alla data dello scorrimento, prescindere dalla posizione in graduatoria, costituendo il titolo di specializzazione requisito necessario ai fini dell'immissione in ruolo ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, commi 547 e 548 della Legge n. 145/2018.

Una delle aziende facenti parte della rete formativa della mia scuola di specializzazione intende assumermi, quali sono le procedure?

Come stabilito dal punto 3 dell'accordo quadro, l'assunzione avviene nelle medesime modalità rispetto ad un medico specialista.

Per essere assunti, è obbligatoria la stipula di un accordo quadro tra l'università in cui sono iscritto e la regione in cui è l'azienda che intende assumermi?

No, non è obbligatorio grazie al cosiddetto "emendamento Anaa" (Art. 14 comma 1 Legge 34 del 2023 che ha modificato l'art. 1, co. 548bis, L. 145/2018) che recita: «I suddetti accordi con le università sono adottati entro novanta giorni dalla richiesta dei soggetti di cui al primo periodo. In mancanza, le modalità di svolgimento della formazione specialistica a tempo parziale sono definite sulla base dell'accordo quadro di cui al nono periodo».

La mia Università e/o il mio Direttore di Scuola di Specializzazione può impedirmi di essere assunto?

No, non può impedirti di essere assunto poiché, come stabilito dal cosiddetto "emendamento Anaa" (Art. 14 comma 1 Legge 34 del 2023 che ha modificato l'art. 1, co. 548bis, L. 145/2018), le aziende che intendono assumere e fanno parte della rete formativa di una scuola di specializzazione della disciplina di interesse oppure risultano "certificate" dal Ministero, trascorsi 90 giorni, potranno procedere all'assunzione d'ufficio.

Come specializzando assunto, quante ore settimanali dovrò svolgere da dirigente medico?

Lo specializzando svolge, nell'azienda sanitaria presso la quale è stato assunto, 32 ore settimanali dedicate all'attività lavorativa e all'attività formativa pratica. L'orario di lavoro è articolato su cinque o sei giorni, con orario convenzionale rispettivamente di 6 ore e 24 minuti e di 5 ore e 20 minuti (articolo 86 CCNL 2019-2021).

Come si svolge l'attività teorica?

La formazione teorica compete alle Università. Le relative ore sono concentrate dall'Università in un unico periodo da svolgersi mensilmente o comunque periodicamente al fine di garantire continuità nell'erogazione delle prestazioni assistenziali da parte dello specializzando assunto, nonché una razionale organizzazione di ambedue le attività a cui è tenuto. Al riguardo, il punto 6 dell'Accordo Quadro 10 dicembre 2021 stabilisce che: *“Per quanto attiene alla residua attività formativa teorica le relative ore sono concentrate dall'Università in un unico periodo da svolgersi mensilmente o comunque periodicamente al fine di garantire continuità nell'erogazione delle prestazioni assistenziali da parte dello specializzando assunto, nonché una razionale organizzazione di ambedue le attività a cui è tenuto”*.

Quali sono le modalità di verifica dell'assunzione da parte dell'azienda sanitaria?

L'azienda sanitaria provvede, mediante PEC, a richiedere disponibilità all'assunzione a tempo indeterminato degli specialisti risultati idonei, ove presenti. Dopo l'ultimazione di tali procedure, provvede a richiedere, sempre mediante PEC, disponibilità all'assunzione a tempo determinato dei medici specializzandi, seguendo rigorosamente l'ordine di graduatoria.

Il mio Direttore di Scuola può chiedermi di effettuare attività pratica in una struttura diversa da quella in cui sono assunto?

No, come d'altronde è stabilito al punto 2 dell'Accordo quadro 10 dicembre 2021: *“L'Università riconosce le attività formative pratiche svolte, secondo quanto stabilito dal progetto formativo della Scuola e previa certificazione delle stesse da parte del Consiglio della Scuola stessa, dallo specializzando nell'azienda sanitaria presso la quale è assunto quale parte integrante e sostanziale dell'intero ciclo di studi che conduce al conseguimento del diploma di specializzazione”*.

Vorrei iscrivermi ad un concorso a tempo indeterminato ma, essendo bandito solo per un posto, non vedo il senso di iscrivermi poiché di sicuro non arriverò primo.

Le aziende sanitarie, molto spesso, procedono all'assunzione di molti più specializzandi e specialisti rispetto ai posti banditi. Inoltre, tutte le aziende sanitarie della regione in cui è stato bandito il concorso possono attingere alla graduatoria e provvedere ad assumere a tempo determinato, con automatica conversione a tempo indeterminato al conseguimento del titolo di specializzazione.

Sono risultato idoneo e sono stato chiamato a svolgere il lavoro a tempo determinato a tempo parziale dall'azienda che ha bandito il concorso, ma ho deciso di non accettare, che succede?

Di regola, è possibile rinunciare all'incarico a termine e al contempo manifestare la propria disponibilità all'assunzione in ruolo una volta che sarà acquisito il titolo di specializzazione, salvo che una eventuale clausola di decadenza dalla graduatoria non sia espressamente indicata nel bando di concorso, a cui occorre fare riferimento nel caso di specie.

Sono risultato idoneo e sono stato chiamato a svolgere il lavoro a tempo determinato a tempo parziale da un'azienda sanitaria che ha deciso di attingere a quella graduatoria, ma ho deciso di non accettare, che succede?

Dopo il tuo rifiuto, rimani comunque in graduatoria. Difatti, la rinuncia a una proposta di assunzione con “Decreto Calabria”, soprattutto se proveniente da un'azienda diversa da quella che ha bandito il concorso, non può determinare la decadenza dalla graduatoria per l'assunzione a tempo indeterminato, salvo che una clausola in tal senso non sia espressamente contenuta nel bando di concorso. Al conseguimento del titolo di specializzazione, dovrai informare tramite PEC l'azienda

sanitaria che ha bandito il concorso del conseguimento del titolo, la quale potrà, sempre tramite PEC, richiedere la tua disponibilità di essere assunto a tempo indeterminato.

Quanto sarà indicativamente il compenso mensile?

Il compenso mensile ammonterà circa a €2.700 netti al mese; non si ha diritto al cumulo del trattamento economico previsto dal contratto di formazione specialistica, pertanto la borsa di studio verrà sospesa.

Se assunto con Decreto Calabria, posso svolgere attività intramoenia?

No. Il Ccnl 2019-2021 all'articolo 88 c. 1 preclude ai dirigenti assunti a tempo determinato ai sensi dell'art. 1 co. 547 e seguenti della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, di svolgere attività libero professionale intramoenia, trattandosi di un rapporto a tempo parziale. Per lo stesso motivo è esclusa la possibilità di passare a un regime extramoenia. Il rapporto di lavoro che si viene ad instaurare è di tipo esclusivo. In sintesi allo specializzando assunto con decreto Calabria è preclusa la possibilità di svolgere attività libero professionale sia intramoenia che presso altre strutture pubbliche o private. È tuttavia possibile svolgere prestazioni aggiuntive coerentemente con il livello di competenze e di autonomia raggiunto.

Se assunto con Decreto Calabria, posso svolgere attività di guardia medica in convenzione?

No, non ti è consentito.

Se assunto con Decreto Calabria, posso rinunciare all'indennità di esclusività e svolgere lavori in extramoenia?

Come detto il rapporto di lavoro è a tempo parziale e pertanto non è consentita la rinuncia all'esclusività. Potrai passare al regime extramoenia solo dopo il conseguimento del titolo di specialità e l'avvenuta stabilizzazione del rapporto.

Come specializzando assunto, posso sostenere altri concorsi?

Absolutamente sì.

Sono risultato idoneo e sono stato chiamato a svolgere il lavoro a tempo determinato a tempo parziale ma ho compreso che non fa per me, posso dimettermi?

Sì, puoi dimetterti e tornare a fare lo specializzando come prima senza recuperare i mesi di assunzione, e qualora lo volessi puoi sostenere altri concorsi a tempo indeterminato.

Vi è un preavviso di dimissione?

Gli specializzandi assunti devono comunicare le proprie dimissioni, per essere assunti in altra struttura sanitaria o per tornare nella propria scuola di specializzazione, con un preavviso variabile in base alla durata del contratto e che in ogni caso non può superare i 15 giorni lavorativi.

Come sarà la mia posizione previdenziale?

Sarà equiparata a quella di un dirigente medico.

Come sarà la mia posizione assicurativa?

Sarà equiparata a quella di un dirigente medico, ovvero l'azienda ti coprirà per la RC (Responsabilità Civile).

Sono obbligato a stipulare un'assicurazione? Quali sono i costi?

In base alla Legge Gelli/Bianco si è obbligati a stipulare un'[assicurazione di RC Colpa Grave](#) (inquadra il QR CODE per le condizioni della polizza)



Sono risultato idoneo e sono stato chiamato a svolgere il lavoro a tempo determinato a tempo parziale, ho accettato, mi sono specializzato e il contratto è diventato automaticamente a tempo indeterminato, che succede ora?

Sei un dirigente medico a tutti gli effetti, assunto a tempo indeterminato e inizierai il tuo periodo di prova di sei mesi come se avessi vinto un concorso da specialista.

Come “si svolge” l'attività di formazione–lavoro del medico specializzando assunto a tempo determinato?

Lo svolgimento di tale attività è normato dal punto 5 dell'accordo quadro, 10 dicembre 2021: *“Gli specializzandi assunti dalle aziende sanitarie, in virtù della normativa in oggetto e secondo i criteri previsti dal presente accordo, svolgono attività assistenziali coerenti con il livello di competenze e di autonomia raggiunto e correlato all'ordinamento didattico di corso, alle attività professionalizzanti nonché al programma formativo seguito e all'anno di corso di studi superato. Le aziende sanitarie presso le quali gli specializzandi sono assunti ne garantiscono il tutoraggio, svolto rispettivamente dai dirigenti medici, medici veterinari e sanitari della struttura nominati dalla scuola, nelle forme indicate dall'Università d'intesa con la direzione sanitaria e con i dirigenti responsabili delle strutture stesse. Il tutor nel corso dell'incarico stabilisce, sulla base delle competenze acquisite dallo specializzando e certificate secondo le modalità stabilite dalla scuola, le attività assistenziali che lo specializzando può via via svolgere in autonomia secondo quanto in questo senso attestato dalla scuola stessa, ferma restando la necessità per i tutor stessi di intervenire tempestivamente in caso di necessità”.*

Se sono assunto tramite il Decreto Calabria posso fare turni diurni o notturni da solo?

Sì, come stabilito dal punto 5 dell'accordo quadro, il tuo tutor ospedaliero può decidere di farti fare turni sia di giorno che di notte da solo, fermo restando che deve SEMPRE esserci uno strutturato specialista reperibile da poter chiamare e che possa intervenire tempestivamente in caso di necessità.

Se assunto con Decreto Calabria posso essere inserito in turni di pronta disponibilità notturna e/o festiva?

Deve escludersi la possibilità di adibire il dirigente in formazione a turni di pronta disponibilità sostitutiva della guardia, mentre al contrario sarebbero in teoria ammissibili turni di reperibilità integrativa del servizio guardia, poiché in questo caso la presenza in reparto di un medico già specializzato o magari dello stesso tutor, potrebbe garantire il necessario supporto allo specializzando.

Cosa stabilisce l'accordo quadro?

L'[accordo quadro 10 dicembre 2021](#) (inquadra il QR CODE per leggere il testo)

stabilisce le attività che il medico specializzando può fare e come si organizza l'attività teorica e pratica, i punti fondamentali sono i punti 5 e 6 di seguito riportati:

“5. Gli specializzandi assunti dalle aziende sanitarie, in virtù della normativa in oggetto e secondo i criteri previsti dal presente accordo, svolgono attività assistenziali coerenti con il livello di competenze e di autonomia raggiunto e correlato all'ordinamento



didattico di corso, alle attività professionalizzanti nonché al programma formativo seguito e all'anno di corso di studi superato. Le aziende sanitarie presso le quali gli specializzandi sono assunti ne garantiscono il tutoraggio, svolto rispettivamente dai dirigenti medici, medici veterinari e sanitari della struttura nominati dalla scuola, nelle forme indicate dall'Università d'intesa con la direzione sanitaria e con i dirigenti responsabili delle strutture stesse. Il tutor nel corso dell'incarico stabilisce, sulla base delle competenze acquisite dallo specializzando e certificate secondo le modalità stabilite dalla scuola, le attività assistenziali che lo specializzando può via via svolgere in autonomia secondo quanto in questo senso attestato dalla scuola stessa, ferma restando la necessità per il tutor stesso di intervenire tempestivamente in caso di necessità.

6. Lo specializzando svolge, nell'azienda sanitaria presso la quale è stato assunto, 32 ore settimanali dedicate all'attività lavorativa e all'attività formativa pratica. Per quanto attiene alla residua attività formativa teorica le relative ore sono concentrate dall'Università in un unico periodo da svolgersi mensilmente o comunque periodicamente al fine di garantire continuità nell'erogazione delle prestazioni assistenziali da parte dello specializzando assunto, nonché una razionale organizzazione di ambedue le attività a cui è tenuto.

Qual è la normativa di riferimento?

- Articolo 1 commi 547, 548 e 548-bis 548-ter della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e successive modificazioni e integrazioni.
- [Accordo Quadro 10 dicembre 2021](#) (inquadra il QR CODE per leggere il testo)
- Articolo 86 CCNL Area Sanità 2019/2021



Articolo 1 commi 547, 548 e 548-bis 548-ter della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e successive modificazioni e integrazioni.

ARTICOLO 1 COMMA 547. A partire dal secondo anno del corso di formazione specialistica, i medici, i medici veterinari, gli odontoiatri, i biologi, i chimici, i farmacisti, i fisici e gli psicologi regolarmente iscritti sono ammessi alle procedure concorsuali per l'accesso alla dirigenza del ruolo sanitario nella specifica disciplina bandita e collocati, all'esito positivo delle medesime procedure, in graduatoria separata

ARTICOLO 1 COMMA 548. L'eventuale assunzione a tempo indeterminato dei medici, dei medici veterinari, degli odontoiatri, dei biologi, dei chimici, dei farmacisti, dei fisici e degli psicologi di cui al comma 547, risultati idonei e utilmente collocati nelle relative graduatorie, è subordinata al conseguimento del titolo di specializzazione e all'esaurimento della pertinente graduatoria dei medesimi professionisti già specialisti alla data di scadenza del bando

ARTICOLO 1 COMMA 548-bis. Le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, nonché le strutture sanitarie private accreditate, appartenenti alla rete formativa, nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio e nei limiti di spesa per il personale previsti dalla disciplina vigente, possono procedere, fino al 31 dicembre 2027, all'assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato con orario a tempo parziale in ragione delle esigenze formative, disciplinato dal Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, di coloro che sono utilmente collocati nella graduatoria di cui al comma 547, fermo restando il rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea relativamente al possesso del titolo di formazione specialistica. Per le strutture private accreditate di cui al primo periodo, la facoltà assunzionale è limitata agli specializzandi che svolgono l'attività formativa presso le medesime strutture. Il contratto ha durata pari alla durata residua del corso di formazione specialistica e può essere prorogato fino al conseguimento del titolo di formazione specialistica, anche se la struttura nella quale lo specializzando svolge l'attività lavorativa non appartiene alla rete formativa della scuola di specializzazione cui lo specializzando stesso è iscritto, ma alla rete formativa di un'altra scuola di specializzazione per la disciplina di interesse. Le aziende

e gli enti del Servizio sanitario nazionale nonché le strutture sanitarie private accreditate, le cui unità operative non appartengono alla rete formativa per la disciplina oggetto di concorso, possono procedere alle assunzioni ai sensi del presente comma previa certificazione della sussistenza degli standard generali e specifici richiesti per l'accreditamento delle strutture facenti parte delle reti formative in base alla normativa vigente. La certificazione è rilasciata, entro novanta giorni dalla richiesta, per ciascuna procedura concorsuale, con decreto del Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'università e della ricerca. Entro i successivi trenta giorni, il Ministero dell'università e della ricerca adotta il provvedimento di inserimento nelle reti formative delle strutture. Sono fatti salvi, per i medici specializzandi, i periodi di sospensione previsti dall' Articolo 40 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368.

L'interruzione definitiva del percorso di formazione specialistica comporta la risoluzione automatica del contratto di lavoro. I medici, i medici veterinari, gli odontoiatri, i biologi, i chimici, i farmacisti, i fisici e gli psicologi specializzandi assunti ai sensi del presente comma sono inquadrati con qualifica dirigenziale e al loro trattamento economico, proporzionato alla prestazione lavorativa resa e commisurato alle attività assistenziali svolte, si applicano, per quanto riguarda le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, le disposizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale della dirigenza medica, veterinaria e sanitaria del Servizio sanitario nazionale e, per quanto riguarda le strutture sanitarie private accreditate, le disposizioni dei rispettivi contratti collettivi nazionali di lavoro della dirigenza. Essi svolgono attività assistenziali coerenti con il livello di competenze e di autonomia raggiunto e correlato all'ordinamento didattico di corso, alle attività professionalizzanti nonché al programma formativo seguito e all'anno di corso di studi superato. Gli specializzandi, per la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato, restano iscritti alla scuola di specializzazione universitaria e la formazione specialistica è a tempo parziale in conformità a quanto previsto dall' Articolo 22 della direttiva n. 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005. È sospesa la certificazione delle attività formative da parte del consiglio della scuola di specializzazione, secondo quanto stabilito dal progetto formativo della scuola stessa. Con specifici accordi tra le regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e le università interessate sono definite, sulla base dell'accordo quadro adottato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, le modalità di svolgimento della formazione specialistica a tempo parziale e delle attività formative teoriche e pratiche previste dagli ordinamenti e regolamenti didattici della scuola di specializzazione universitaria. I suddetti accordi con le università sono adottati entro novanta giorni dalla richiesta dei soggetti di cui al primo periodo. In mancanza, le modalità di svolgimento della formazione specialistica a tempo parziale sono definite sulla base dell'accordo quadro di cui al nono periodo. La formazione teorica compete alle università. La formazione pratica è svolta presso l'azienda sanitaria o l'ente d'inquadramento, purché accreditati ai sensi dell'Articolo 43 del decreto legislativo n. 368 del 1999 alla data di stipulazione del contratto di cui al presente comma, ovvero presso gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico che devono garantire, oltre al tutoraggio, anche la certificazione delle competenze acquisite dallo specializzando e le attività assistenziali che lo specializzando può svolgere in autonomia. Tale certificazione sostituisce la prova di cui all'Articolo 38, comma 2, del decreto legislativo n. 368 del 1999 ed è valida ai fini del rilascio del diploma. Nel suddetto periodo gli specializzandi medici non hanno diritto al cumulo del trattamento economico previsto per i predetti specializzandi medici dal contratto di formazione specialistica di cui agli Articoli 37 e seguenti del decreto legislativo n. 368 del 1999, fermo restando che il trattamento economico attribuito, con oneri a proprio esclusivo carico, dall'azienda o dall'ente d'inquadramento, se inferiore a quello già previsto dal contratto di formazione specialistica, è rideterminato in misura pari a quest'ultimo. A decorrere dalla data del conseguimento del relativo titolo di formazione specialistica, coloro che sono assunti

ai sensi del presente comma sono inquadrati a tempo indeterminato nell'ambito dei ruoli della dirigenza del Servizio sanitario nazionale ai sensi del comma 548

ARTICOLO 1 COMMA 548-TER L'assunzione di cui al comma 548-bis è subordinata al previo accertamento delle seguenti condizioni:

- a) preventiva definizione della programmazione dei fabbisogni di personale;
- b) indisponibilità di risorse umane all'inter-no dei medesimi aziende ed enti, anche in relazione al ricorso a tutti gli istituti previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro del personale dipendente;
- c) assenza di valide graduatorie regionali di concorso pubblico o avviso pubblico, alle quali attingere per eventuali assunzioni a tempo indeterminato o a tempo determinato;
- d) in presenza delle graduatorie di cui alla lettera c), rifiuto dell'assunzione da parte dei soggetti utilmente collocati nelle graduatorie stesse;
- e) indizione, nell'ipotesi di assenza di graduatorie, successivamente al 1° gennaio 2019, di procedure per l'assunzione di personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato o determinato, risultate infruttuose, relative alle medesime funzioni.

ARTICOLO 86 CCNL AREA SANITÀ 2019-2021

1. Le Aziende ed Enti possono assumere dirigenti con contratto di lavoro a tempo determinato, ai sensi della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 e s.m.i., commi 547 e segg., nei limiti dei vincoli finanziari previsti dalle vigenti disposizioni di legge in materia. I dirigenti così assunti coprono una frazione di posto di organico corrispondente alla durata della prestazione lavorativa.

2. Nel contratto di lavoro individuale, per il quale è richiesta la forma scritta, devono essere espressamente ed esaustivamente indicati: a) tipologia del rapporto di lavoro; b) la durata della prestazione lavorativa nonché della collocazione temporale dell'orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all'anno e del relativo trattamento economico. Quando l'organizzazione del lavoro è articolata in turni, l'indicazione dell'orario di lavoro può avvenire anche mediante rinvio a turni programmati di lavoro articolati su fasce orarie prestabilite c) data di inizio del rapporto di lavoro; d) area e disciplina o profilo professionale di appartenenza; e) incarico iniziale conferito e relativi elementi che lo caratterizzano; f) durata del periodo di prova; g) Unità Operativa di assegnazione e Presidio Ospedaliero o Struttura Territoriale sede dell'ordinaria attività lavorativa; 122 h) termine finale del rapporto di lavoro che non può essere successivo alla durata residua del corso di formazione specialistica, salvi i casi di sospensione previsti dall'articolo 24, commi 5 e 6, primo periodo, del D. Lgs. 17 agosto 1999, n. 368, e può essere prorogato fino al conseguimento del titolo di formazione specialistica; i) trattamento economico complessivo ai sensi del comma 7.

3. Il rapporto di lavoro dei dirigenti di cui al presente articolo è di tipo esclusivo; agli stessi non si applica il Titolo VIII (Libera professione intramuraria) ad eccezione dell'acquisto di prestazioni di cui all'art. 89, commi da 2 a 6 (Tipologie di attività libero professionale intramuraria) coerente con il livello di competenze e di autonomia raggiunto ferme restando le limitazioni di legge in materia.

4. In deroga a quanto previsto dall'art. 27, commi 2, 6 e 9 (Orario di lavoro dei dirigenti), l'orario di lavoro è di 32 ore settimanali dedicate all'attività lavorativa e all'attività formativa pratica ed è articolato su cinque o sei giorni, con orario convenzionale rispettivamente di 6 ore e 24 minuti e di 5 ore e 20 minuti. Sono applicabili, coerentemente con il livello di competenze e di autonomia raggiunto e ferme restando le limitazioni di legge in materia, le seguenti disposizioni di cui agli artt. 29 (Servizio di guardia), 30 (Servizio di pronta disponibilità), 31 (Lavoro straordinario), 85, commi 1, 5, 6 e 7 (Trattamento economico – normativo dei dirigenti con contratto a tempo determinato). È esclusa l'applicazione del CAPO VI (Formazione).

5. Ai dirigenti di cui al comma 1 le giornate di ferie sono riproporzionate in relazione al numero di ore settimanali rapportate al dirigente a tempo pieno di cui all'art. 32 (Ferie e festività soppresse).

6. In relazione alla durata prevista del rapporto di lavoro, il dirigente è sottoposto ad un periodo di prova, secondo la disciplina, dell'art. 16 (Periodo di prova), non superiore comunque a due settimane per i rapporti di durata fino a sei mesi e di quattro settimane per quelli di durata superiore. In deroga a quanto previsto dall'art. 16 (Periodo di prova), in qualunque momento del periodo di prova, ciascuna delle parti può recedere dal rapporto senza obbligo di preavviso né di indennità sostitutiva del preavviso, fatti salvi i casi di sospensione indicati nei citati articoli. Il recesso opera dal momento della comunicazione alla controparte e ove posto in essere dall'Azienda o Ente deve essere motivato.

7. Il trattamento economico del dirigente specializzando è riproporzionato in relazione al numero di ore settimanali rapportate al dirigente a tempo pieno. Il dirigente specializzando assunto ai sensi del comma 1 non ha diritto, per il relativo periodo, al cumulo del trattamento economico previsto dal contratto di formazione specialistica, di cui agli articoli 37 e seguenti del decreto legislativo n. 368/1999. 123

8. L'incarico attribuibile ai dirigenti del presente articolo è solo di tipo professionale iniziale. Tale incarico deve essere coerente con il livello di competenze e di autonomia raggiunto e correlato all'ordinamento didattico di corso, alle attività professionalizzanti nonché al programma formativo seguito e all'anno di corso di studi superato. La retribuzione di risultato è corrisposta in misura proporzionale alla durata dell'incarico ed in relazione ai risultati conseguiti.

9. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro il termine di preavviso è fissato in un giorno per ogni periodo di lavoro di 15 giorni contrattualmente stabilito e, comunque, non può superare i 30 giorni nelle ipotesi di durata dello stesso superiore all'anno. In caso di dimissioni del dirigente, i termini sono ridotti alla metà, con arrotondamento all'unità superiore dell'eventuale frazione di unità derivante dal computo. Il rapporto di lavoro si risolve automaticamente, senza diritto al preavviso, alla scadenza del termine indicato nel contratto individuale o per effetto dell'interruzione definitiva del percorso di formazione specialistica.

10. Le aziende sanitarie presso le quali gli specializzandi sono assunti ne garantiscono il tutoraggio, ai sensi del D. Lgs. 368/1999 e s.m.i. svolto rispettivamente dai dirigenti medici, medici veterinari e sanitari della struttura nominati dalla scuola, nelle forme indicate dall'Università d'intesa con la direzione sanitaria e con i dirigenti responsabili delle strutture stesse. Il tutor nel corso dell'incarico stabilisce, sulla base delle competenze acquisite dallo specializzando e certificate secondo le modalità stabilite dalla scuola, le attività assistenziali che lo specializzando può via via svolgere in autonomia secondo quanto in questo senso attestato dalla scuola stessa, ferma restando la necessità per il tutor stesso di intervenire tempestivamente in caso di necessità.

11. Ai dirigenti di cui al presente articolo, fermi restando gli elementi di specificità di cui al presente articolo, per gli istituti non espressamente richiamati si applicano le disposizioni contrattuali previste per i dirigenti dell'area sanità a tempo pieno a rapporto esclusivo in quanto compatibili.